



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ERRATA CORRIGE

### AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2020 N.96 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto - Legge in oggetto, comunicati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), così formulato:

“g) è consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. E' fatto obbligo, per le attività di cui al presente comma il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 lettera d) del presente decreto legge. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Protezione Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. La Segreteria di Stato con delega allo Sport potrà disporre deroghe alle disposizioni contenute negli allegati di cui sopra a favore delle discipline sportive collettive o di contatto a partire dal 15 giugno 2020;”

Va corretto nel seguente modo:

“g) è consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. E' fatto obbligo, per le attività di cui al presente comma il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 lettera d) del presente decreto legge. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento ~~Protezione~~ Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. La Segreteria di Stato con delega allo Sport potrà disporre deroghe alle disposizioni contenute negli allegati di cui sopra a favore delle discipline sportive collettive o di contatto a partire dal 15 giugno 2020;”

L'articolo 2, comma 4, così formulato:

“2. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2020 n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio **2010** n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento **Protezione e** Prevenzione dell'ISS.”

L'articolo 2, comma 6, così formulato:

“6. Le attività di riparazione e ripristino da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS. Tali interventi devono intervenire nel rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1 al presente decreto – legge, nonché delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.”

Va corretto nel seguente modo:

“6. Le attività di riparazione e ripristino da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS. Tali interventi devono intervenire nel rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1 al presente decreto – legge, nonché delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Dipartimento **Protezione e** Prevenzione dell'ISS.”

“

*San Marino, addì 4 giugno 2020/1719 d.F.R.*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

